



37843/14

L.3

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Claudia Squassoni - Presidente -
Amedeo Franco
Vito Di Nicola
Aldo Aceto - Relatore -
Alessio Scarcella

Sent. n. sez. 1389
UP - 20/05/2014
R.G.N. 24205/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1. Laccetti Giuseppe, nato a Vasto il 06/02/1966;
2. Laccetti Danilo, nato a Vasto il 16/09/1967;
3. Laccetti Valerio, nato a Vasto il 06/05/1973;

avverso la sentenza del 26/01/2011 del Tribunale di Vasto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi,
che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/01/2011, il Tribunale di Vasto ha dichiarato i sigg.ri Laccetti Giuseppe, Laccetti Danilo, Laccetti Valerio e Laccetti Silvio colpevoli del reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi cui all'art. 256, commi 1 e 2, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (così diversamente qualificato il reato di gestione di discarica abusiva adibita allo smaltimento di rifiuti

pericolosi, di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006, cit., originariamente contestato) e li ha condannati alla pena di € 3.000,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

I quattro, in base alla ricostruzione del giudice di prime cure, avevano adibito un terreno, di proprietà della GIDAL S.n.c. (di cui gli odierni ricorrenti erano soci), a luogo di deposito di materiale edile proveniente da demolizione di un fabbricato che vi era stato recapitato su disposizione del Laccetti Silvio, legale rappresentante della Laccetti Costruzioni Srl.

Ritenuta la natura occasionale del deposito, in virtù della provenienza dei rifiuti dalla demolizione di un solo fabbricato, esclusa la loro pericolosità, acquisita la prova testimoniale che l'attività di trasporto era diretta dal Laccetti Silvio e che l'opera di loro sistematico livellamento era stata a sua volta organizzata e disposta dal Laccetti Silvio e dal Laccetti Valerio, il Tribunale ha dichiarato responsabili anche gli altri due soci della GIDAL, per aver adibito l'area in questione a deposito dei rifiuti.

2. Con atto del 19-21/4/2011, gli imputati hanno interposto appello avverso la sentenza deducendo i seguenti motivi di doglianza.

2.1. Con il primo eccepiscono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 516, 518, 521 e 522, cod. proc. pen., per mancanza di correlazione con l'imputazione contestata, essendo il fatto oggetto di condanna radicalmente diverso da quello oggetto di contestazione.

2.2. Con il secondo motivo lamentano la mancata assoluzione sotto il profilo dell'insussistenza del reato, posto che, non essendo stata tra l'altro raggiunta la prova del superamento del limite trimestrale del tempo di giacenza dei rifiuti, si tratterebbe di deposito occasionale.

2.3. Con il terzo motivo lamentano la mancata assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo, non essendo il fatto ascrivibile né a titolo di dolo, né a titolo di colpa, attesa la modestia ed estemporaneità della condotta.

2.4. Con il quarto ed il quinto motivo, Laccetti Valerio, Laccetti Giuseppe e Laccetti Danilo lamentano di non essere stati assolti per non aver commesso il fatto, o comunque, ai sensi dell'art. 530, cpv., perché il fatto non sussiste, o non costituisce reato o per non averlo commesso.

Non v'è prova, sostengono i ricorrenti, della loro partecipazione attiva al reato contestato. Le testimonianze assunte contrastano con quanto riportato in sentenza, avendo i testimoni escussi riferito che fu solo il Laccetti Silvio a ordinare i trasporti dei rifiuti, né essi, possono essere chiamati a rispondere del reato in quanto proprietari dei terreni, a fronte della esiguità dei trasporti e della inconsapevolezza del deposito.



2.5. Con l'ultimo motivo lamentano che, anche in considerazione della avvenuta bonifica dell'area, la pena andava confinata nei minimi edittali, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen., avendo essi provveduto alla integrale bonifica dell'area.

3. Con atto depositato il 4/10/2013, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti.

3.1. Con il primo vengono ulteriormente sviluppati, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte E.D.U., argomenti a sostegno della tesi della violazione degli artt. 516, 518, 521 e 522 cod. proc. pen..

3.2. Con il secondo ed il terzo vengono ulteriormente ribaditi il 3° ed il 4° motivo di ricorso originario, con espressa denuncia, questa volta, del travisamento del fatto alla luce delle deposizioni dei testimoni Antenucci, Giovannini e Di Giacomo che avrebbero attribuito al solo Lancetti Silvio il ruolo attivo di persona che aveva disposto i trasporti e direttive sulla sistemazione dell'area.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato, ma la sentenza deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione

5. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 516, 518, 521 e 522 cod. proc. pen., deve essere ricordato il principio secondo il quale per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

5.1. Pertanto non contrasta con il principio in questione la condanna per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti a fronte di un'imputazione di discarica non autorizzata (Sez. 3, n. 12443 del 11/02/2010, Coculo, Rv. 246458; per un caso analogo, cfr. anche Sez. 3 n. 41478 del 04/10/2012, Stagnoli, Rv.



253871, in tema di scarica abusiva in cui è stata ritenuto irrilevante l'intervento modificativo in senso favorevole all'imputato consistente nella riduzione quantitativa dei rifiuti oggetto dell'imputazione).

5.2. Per altro verso, la possibilità per l'imputato di esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione esclude qualsiasi violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU (Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, Manara, Rv. 254135; Sez. 6, n. 24631 del 15/05/2012, Cusumano, Rv. 253109).

6. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

6.1. A norma dell'art. 183, comma 1, lett. aa), d.lgs. 152/2006, cit, il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di produzione del rifiuto, dovendosi per tale intendere, nella sua accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione (Sez. 3, n. 8061 del 23/01/2013).

6.2. Nel caso di specie, come visto, i rifiuti, provenienti da un'attività di demolizione, erano stati stoccati dinanzi al piazzale industriale della Gidal, senza alcuna funzionale connessione con il luogo di loro produzione effettuata da altra società.

7. Il terzo, quarto e quinto motivo di originario ricorso, ed il secondo e terzo motivo aggiunti, sono palesemente infondati.

7.1. La modestia e l'occasionalità della condotta non escludono il dolo o la colpa ma incidono, semmai, sulla gravità del reato.

7.2. Gli altri motivi propongono una lettura diversa del compendio probatorio non ammissibile in questa sede. Il ruolo attivo del Laccetti Valerio viene descritto in modo chiaro. Agli altri due soci è imputato il ruolo di aver adibito l'area a deposito di rifiuti. A ciò si aggiunga che, ai fini di quanto oltre si dirà circa l'intervenuta prescrizione del reato, l'estensione dell'area di intervento (2.300, mq), il coinvolgimento di personale dipendente nei lavori di trasporto del materiale, sono fattori che escludono l'evidenza della loro estraneità ad esso.

7.3. Non è ammissibile, sul punto, l'eccezione di vizio di travisamento del fatto sollevata, come nel caso di specie, senza allegazione degli atti processuali di riferimento o loro integrale trascrizione (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013).

8. Il reato, commesso il 13 novembre 2007 è estinto per il decorso del termine quinquennale di cui agli artt. 157, comma 1, 161, comma 2, cod. proc. pen..

La prescrizione del reato rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo di ricorso relativo al solo trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso il 20/05/2014

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Claudia Squassoni

